


# RENTRI: NUOVE SCHEDE FAQ

*Posted on 7 Marzo 2025*



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di fornire supporto all'utilizzo del RENTRI, sul sito dedicato alla [Sezione "Nuove schede informative"](#), ha elaborato una **serie di schede per rispondere alle domande più frequenti** ricevute dal servizio di assistenza.

Di seguito sono riportati gli argomenti relativi alle nuove schede.

- [Compilazione del FIR nel caso di trasporto transfrontaliero](#)
- [Utilizzo dei FIR in ordine cronologico di vidimazione](#)
- [Compilazione del FIR in caso di micro raccolta](#)
- [Data di emissione del FIR](#)
- [Peso presunto /verificato in partenza](#)
- [Compilazione del campo in attesa di verifica analitica](#)
- [Gestione del registro cronologico di carico e scarico](#)
- [Limite giornaliero di emissione FIR](#)
- [API per la compilazione del FIR cartaceo](#)
- [Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo](#)
- [Correzione del FIR](#)
- [Obblighi degli enti appartenenti al comparto istruzione e ricerca](#)

In particolare si richiamano:

- **Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo:** è stato specificato che è **ammessa la possibilità di utilizzare i timbri** in sede di compilazione del FIR laddove questi contengano tutti i dati necessari per indicare i vari soggetti interessati (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
- **Ordine cronologico di vidimazione:** è stato chiarito che **i FIR non devono essere necessariamente utilizzati nell'ordine cronologico** con il quale sono stati vidimati.
- **Data di emissione del FIR:** è stato evidenziato che questa è **diversa dalla data di vidimazione del FIR** (assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale) per cui, dopo la stampa, sarà l'utente a doverla inserire, con la specifica che tale data **può essere antecedente o uguale a quella di inizio del trasporto e, quindi, mai successiva ad esso.**
- **Peso presunto/verificato in partenza:** è stato precisato che la casella "peso verificato in partenza" deve essere **barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore** e che, anche in presenza di uno strumento di misurazione, comunque non si è comunque obbligati a barrare tale casella.

